



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCARPINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2023**

Modifiche agli articoli 623-*ter* e 649-*bis* del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti.

Nello specifico, il suddetto articolo 2 è intervenuto sui seguenti delitti contro il patrimonio e contro la persona divenuti procedibili a querela di parte:

1) le lesione personali, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*, 583 e 585 (ad eccezione di quelle contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta, che sono a querela), ovvero salvo che la malattia abbia una durata superiore a venti giorni e la persona offesa sia soggetto incapace, per età o per infermità;

2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad eccezione dei casi in cui ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 590-*bis* del codice penale;

3) il sequestro di persona, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

4) la violenza privata, ad eccezione dei fatti aggravati ai sensi del secondo comma dell'articolo 610 del codice penale ovvero commessi ai danni di persona incapace, per età o per infermità;

5) la minaccia, salvo che sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, o sia

grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;

6) la violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, o il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose ma nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

7) il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e 7-*bis*) ovvero nel caso di furto di componenti metalliche di infrastrutture per l'energia o il servizio di trasporto o telecomunicazioni, gestite da soggetti pubblici o concessionari pubblici;

8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;

9) il danneggiamento, ad eccezione del fatto commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio o ai danni di persona incapace, per età o per infermità;

10) la truffa, purché non aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale;

11) la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all'età, che ostacolano la difesa.

Ciò premesso, il legislatore ha ommesso di considerare che, come risulta dalla consolidata esperienza operativa e da numerose sentenze di condanna, i reati sopra menzionati ai numeri dall'1) al 10), con la sola eccezione del numero 2), non sono consumati solo da esponenti della criminalità comune,

ma altresì da appartenenti alle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti della più svariata tipologia, finalizzati ad affermare la propria signoria sul territorio e per realizzare profitti ingiusti per sé e per altri.

A tutt'oggi la forza di intimidazione delle associazioni mafiose è tale che persino le vittime di gravi reati perseguibili di ufficio, come le estorsioni, omettono di denunciarne gli autori per timore di subire gravi ritorsioni. Nonostante l'impegno delle Forze di polizia e della magistratura il numero delle denunce delle vittime è ancora assolutamente esiguo rispetto alla vastità del fenomeno, come risulta da plurime e concordanti dichiarazioni di vertici delle Forze di polizia e della magistratura inquirente.

Ciò premesso, rendere perseguibili solo a seguito di querela di parte tutti i reati sopra menzionati, anche quando commessi da esponenti delle associazioni mafiose, equivale ad un ritiro unilaterale dello Stato dalla prima linea del contrasto alle mafie, declassando tale contrasto da compito primario ed ineludibile dell'ordinamento a prestazione fornita solo a seguito di richiesta privata.

Una sorta di privatizzazione del contrasto alle mafie che determina una sovraesposizione personale delle vittime tale da indurre la maggior parte di esse a non presentare querela per non divenire bersaglio di gravi

ritorsioni personali. In data odierna (12 gennaio 2022) si è appreso che la procura della Repubblica di Palermo a seguito dell'entrata in vigore della normativa in parola ha dovuto dichiarare l'inefficacia delle misure cautelari eseguite in precedenza nei confronti di importanti esponenti della criminalità mafiosa autori del reato di sequestro di persona e di lesioni aggravate ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, perché le vittime dei reati, richiesto loro se intendevano sporgere querela, hanno risposto negativamente. È evidente che si è aperta una grave falla di sistema nella capacità di risposta dello Stato nei confronti della criminalità organizzata mafiosa. Considerazioni analoghe possono svolgersi quando i delitti in parola vengono consumati da esponenti di organizzazioni terroristiche o eversive.

Il presente disegno di legge è volto a sanare questo *vulnus*. Interviene pertanto novellando gli articoli 623-*ter* e 649-*bis* del codice penale, ovvero quelli di chiusura dei rispettivi titoli, per mezzo di disposizioni comuni sulla procedibilità, derogatorie rispetto a quanto previsto dai singoli reati contenuti nei vari capi. Per mezzo dell'interpolazione di tali articoli viene similmente previsto che nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-*bis*.1 (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e 416-*bis*.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso) il delitto sia procedibile d'ufficio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 623-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 582, primo comma, 590-*bis*, primo comma, 605, primo comma, 610, 612, primo comma, 614, terzo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 270-*bis*.1, primo comma, e 416-*bis*.1, primo comma »;

*b)* all'articolo 649-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 624, primo comma, 634, primo comma e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 270-*bis*.1, primo comma, e 416-*bis*.1, primo comma ».